

IL DIRIGENTE

VISTI

- a. il D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152, ss.mm.ii., recante “Norme in materia ambientale”, parte seconda, titolo III bis, in cui è stata trasfusa la normativa A.I.A. contenuta nel D.Lgs n. 59/05;
- b. l’art. 3, comma 3-bis, D.Lgs 152/2006 ss.mm.ii., ai sensi del quale sono a carico del gestore le spese occorrenti per i rilievi, accertamenti e sopralluoghi necessari all’istruttoria delle domande di Autorizzazione Integrata Ambientale e per i successivi controlli;
- c. il D.M. 24 aprile 2008, con cui sono state disciplinate le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs 18 febbraio 2005, n. 59, vigente fino alla data di emanazione del decreto ministeriale di cui all’art. 33, comma 3-bis, D.Lgs 152/06, ss.mm.ii.;
- d. il regolamento n. 12, “Ordinamento Amministrativo della Giunta Regionale della Campania”, approvato con DGR 22 ottobre 2011, n. 612, ss.mm.ii.;
- e. la DGR 10 settembre 2012, n. 478 ss.mm.ii., che attribuisce la competenza in materia di A.I.A. alle UU.OO.DD. provinciali “Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti” della Direzione Generale per l’Ambiente e l’Ecosistema;
- f. il D.D. n. 925 del 06/12/2016 della Direzione Generale per l’Ambiente e l’Ecosistema - U.O.D.13 che ha aggiornato le linee guida A.I.A.;
- g. il D.D. n. 232 del 12/11/2019 della Direzione Generale Ciclo Integrato delle Acque e dei Rifiuti, Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali, con cui si prorogano fino al 31/12/2021 le convenzioni stipulate dalla Direzione Generale per l’Ambiente e l’Ecosistema con l’Università degli Studi del Sannio, la Seconda Università degli Studi di Napoli e l’Università degli Studi di Napoli “Parthenope” per assistenza tecnica nelle istruttorie A.I.A.;
- h. l’O.P.C.M. n. 296 del 31/12/2009;

PREMESSO CHE:

- a. con O.P.C.M. n. 296 del 31/12/2009 è stata rilasciata l’Autorizzazione Integrata Ambientale alla società S.A.P.NA S.p.A. per l’impianto IPPC 5.3 ubicato nel Comune di Giugliano in Campania (NA) Via Circumvallazione – Località Ponte Riccio – Zona ASI;
- b. il D.Lgs. 152/06 e s.m.i. all’art. 29 octies comma 3.b) prevede che il riesame con valenza, anche in termini tariffari, di rinnovo dell’autorizzazione è disposto sull’installazione nel suo complesso quando sono trascorsi 10 anni dal rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale o dall’ultimo riesame effettuato sull’intera installazione;
- c. la S.A.P.NA, con nota acquisita al prot. 737940 del 04/12/2019, successivamente integrata con nota acquisita al prot. 738928 del 04/12/2019, ha presentato domanda di riesame con valenza di rinnovo per l’impianto in oggetto;
- d. all’istanza era allegata documentazione tecnica conforme alle linee guida regionali di cui al D.D. n. 925 del 06/12/2016, nonché tariffa istruttoria asseverata;
- e. che, in seguito a verifica dell’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”, la suddetta tariffa è stata integrata di euro 6.325, a mezzo bonifico bancario, per un totale di euro 8.950 comprensivo dei 2,625 euro già versati in precedenza. Potrà essere eventualmente richiesta un’ulteriore integrazione, ai sensi del D.M. 58/2017;
- f. che con nota prot. 761652 del 13/12/2019 è stato comunicato l’avvio del procedimento amministrativo, che entro i successivi quindici giorni è stato pubblicato sul sito web di questa U.O.D. Decorsi trenta giorni, non sono pervenute osservazioni da parte di soggetti interessati.

RILEVATO

a. che con nota prot. 56642 del 28/01/2020 è stata convocata la Conferenza di Servizi, iniziata il 26/02/2020 e conclusa il 15/07/2020, i cui verbali si richiamano, nella quale è emerso quanto segue e sono stati espressi i sottoindicati pareri:

a1. esaminato il progetto, trasmesso dalla Società con nota acquisita al prot. 737940 del 04/12/2019 e successivamente integrata, sono state richieste integrazioni dall'ARPAC, dal Consorzio ASI di Napoli, dall'Ente Idrico Campano e dall'Università degli Studi di Napoli "Parthenope";

a2. successivamente il procedimento, su richiesta della S.A.P.NA S.p.A. è stato interrotto a causa della sopravvenuta emergenza da Covid 19, ai sensi dell'art. 37 comma 1 D.L. 8 aprile 2020 e s.m.i.;

a3. la società ha trasmesso le integrazioni richieste, con nota PEC prot. 6702 del 19/06/2020, acquisita agli atti con prot. 296044 del 24/06/2020;

a4. l'ARPAC, con nota prot. 336170/2020, acquisito agli atti con prot. 333255 del 15/07/2020 ha espresso parere favorevole con prescrizioni;

a5. l'Università degli Studi di Napoli "Parthenope" ha espresso parere favorevole con prescrizioni;

a6. l'Ente Idrico Campano ha espresso parere favorevole con prescrizioni;

a7. il consorzio ASI di Napoli ha espresso parere favorevole con prescrizioni

a8. la Città Metropolitana di Napoli, il Comune di Giugliano in Campania (NA), l'ASL NA2 Nord e il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Napoli, sebbene invitati a partecipare alla Conferenza e ad esprimersi per quanto di competenza, non hanno partecipato alle sedute e non hanno trasmesso alcun parere.

CONSIDERATO che l'Università degli Studi di Napoli "Parthenope", con nota PEC acquisita agli atti con prot. n. 436014 del 22/09/2020, ha trasmesso il Rapporto Tecnico definitivo che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e che consta del rapporto tecnico dell'impianto di pag. 90 e del piano di monitoraggio e controllo di pag. 28.

DATO ATTO

a. che la S.A.P.NA. S.p.A. ha inviato dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., acquisita agli atti con prot. n. 771946 del 23/11/2017, di esenzione dall'obbligo di presentazione della documentazione antimafia - con riferimento all'art. 83 del D.Lgs. 159/2011 - in quanto è una Società per Azioni a Socio unico il cui capitale sociale è interamente controllato dalla Città Metropolitana di Napoli;

b. che la società, con nota PEC del 31/07/2020, acquisita al prot. 374031 del 06/08/2020, ha trasmesso ANALISI DI RISCHIO SANITARIO – AMBIENTALE, elaborata dalla FIBE S.p.A. nell'anno 2018, nelle cui conclusioni si riporta quanto segue:

".....Relativamente alla matrice studiata (GW) non si rilevano criticità sanitarie, in quanto le CSR sono superiori alle concentrazioni massime rilevate in sito, dunque, non ci sono rischi per i lavoratori dello stabilimento;

c. che la società ha trasmesso fidejussione n. 01.000047848, a favore del Presidente pro tempore della Giunta Regionale della Campania, stipulata con S2C, per l'importo di euro 1.216.596,60, con durata fino al 01/09/2033, a garanzia di eventuali danni all'ambiente che possano determinarsi nell'esercizio dell'attività svolta;

d. che con nota del 03/11/1999 il Ministro dell'Ambiente ha inviato la nota del Presidente della Commissione di VIA dalla quale si evince che *"per quanto riguarda la provincia di Napoli, si ritengono soddisfacenti le condizioni degli impianti CDR di Tufino, Caivano e Giugliano"*.

RITENUTO di rinnovare, conformemente alle risultanze istruttorie di cui alla Conferenza di Servizi e in base ai pareri ivi espressi e per quanto considerato l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con O.P.C.M. n. 296 del 31/12/2009 alla società S.A.P.NA S.p.A. per l'impianto IPPC 5.3 ubicato nel Comune di Giugliano in Campania (NA) Via Circumvallazione – Località Ponte Riccio – Zona ASI;

Sulla base dell'istruttoria effettuata, avvalendosi del supporto tecnico dell'Università degli Studi di Napoli "Parthenope" e su proposta di adozione del presente provvedimento, del responsabile del procedimento – dott. Berardino Limone - che attesta che, in capo a se stesso non sussistono, ai sensi della vigente normativa in materia, situazioni di conflitto di interessi in atto o potenziali,

DECRETA

per quanto esposto in narrativa, che s'intende qui integralmente trascritto e confermato

1. **di rinnovare**, conformemente alle risultanze istruttorie di cui alla Conferenza di Servizi e in base ai pareri ivi espressi e per quanto considerato l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con O.P.C.M. n. 296 del 31/12/2009 alla società S.A.P.NA S.p.A. per l'impianto IPPC 5.3 ubicato nel Comune di Giugliano in Campania (NA) Via Circumvallazione – Località Ponte Riccio – Zona ASI;

2. **di precisare** che la presente autorizzazione è rilasciata sulla base della documentazione progettuale allegata all'istanza presentata dalla società S.A.P.NA S.p.A., acquisita al prot. 737940 del 04/12/2019 e delle successive integrazioni;

3. **di precisare** che il gestore nell'esercizio dell'impianto di cui al punto 1 dovrà rispettare tutto quanto indicato nell'allegato rapporto tecnico dell'Università degli Studi di Napoli "Parthenope", a firma dei Prof. Ing. Raffaele Cioffi e Antonio Forcina, costituente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, nonché adeguarlo alle prescrizioni ivi contenute, finalizzate ad assicurare un elevato livello di protezione ambientale e dovrà garantire quanto segue:

4.1 per le emissioni diffuse il non superamento dei limiti riportati nella tabella 10 del Piano di Monitoraggio e Controllo;

4.2. eventuali superamenti dei su indicati valori, contenuti sempre ed inderogabilmente nei limiti di legge, vanno giustificati e segnalati tempestivamente a questo Settore e all'ARPAC indicando, altresì, le tecniche che si intendono adottare per rientrare nei valori emissivi dichiarati;

4.3. **tempi di rientro non devono superare i 60 giorni solari dalla data di rilevamento del superamento;**

4.4 la società dovrà inoltre attenersi a quanto previsto al punto E.1 del Rapporto Tecnico allegato al presente provvedimento e nel Piano di Monitoraggio e Controllo

4.5 per l'acustica ambientale il rispetto dei valori limite di emissione e immissione previsti dal D.P.C.M. 1 marzo 1991 così come modificato dal D.P.C.M. 14 novembre 1997, art.6 comma 1 per la zona definita: "tutto il territorio nazionale" con limite di emissione diurno di 70 dB e notturno di 60 dB, nonché di tutto quanto previsto al punto E.3 del Rapporto Tecnico allegato al presente provvedimento e nel Piano di Monitoraggio e Controllo;

4.6 per gli scarichi idrici il rispetto dei parametri previsti dalla Tabella 3 Allegato 5 parte III del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., scarico in corpo idrico superficiale, nonché di tutto quanto previsto al punto E.2 del Rapporto Tecnico allegato al presente provvedimento e nel Piano di Monitoraggio e Controllo;

5. **di precisare** che la società ha trasmesso relazione tecnica a firma della Dott.ssa Geol. Anna Maria Patelli sulla verifica della sussistenza dell'obbligo di presentazione della relazione di riferimento, nelle cui conclusioni si ritiene che l'installazione non sia soggetta alle disposizioni di

cui all'art. 29-ter comma 1 D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e quindi non si debba procedere alla redazione della relazione di riferimento. Verifiche in sito di quanto argomentato a sostegno di quanto dichiarato dalla società, dovranno essere effettuate dall'ente di controllo di cui all'articolo 29-*decies*, comma 3, del D.lgs. 152/06 e s.m.i., nell'ambito degli ordinari controlli delle AIA, nel triennio successivo alla citata dichiarazione;

6. **di precisare** che il gestore dell'impianto dovrà effettuare i controlli delle emissioni per le varie matrici ambientali inquinanti secondo le modalità e la tempistica indicate nel piano di monitoraggio allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale, nonché effettuare specifici controlli, ogni tre anni per le acque sotterranee ed ogni cinque anni per il suolo, ai sensi dell'art. 29 *sexies* comma 6 bis D.L.gs 152/06. L'ARPAC dovrà effettuare i controlli previsti nel rapporto tecnico e gli accertamenti di cui all'art. 29 *decies* comma 3 secondo la tempistica indicata nell'allegato Piano di monitoraggio;

7. **di precisare** che le modalità operative e di sicurezza che verranno adottate per la gestione dello stoccaggio dovranno essere conformi alle prescrizioni previste dalla Delibera della Giunta Regionale della Campania. n. 386 del 20/07/2016 e s.m.i;

8. **di precisare** che le attività di recupero di rifiuti devono essere realizzate in conformità a quanto prevede il D.M. 05/02/1998;

9. **di dare atto** che la presente autorizzazione, ai sensi dell' art. 29 *octies* comma 9 D.Lgs. 152/06 e s.m.i., salvo riesame anticipato disposto dall'autorità competente, ha validità fino al 31/08/2032, un anno prima della scadenza della polizza fideiussoria n. 01.000047848, considerato che la società è in possesso di certificato UNI EN ISO 14001:2015 con scadenza 04/07/2022;

10. **di dare atto** che la presente autorizzazione sostituisce quella rilasciata alla S.A.P.NA S.p.A. con O.P.C.M. n. 296 del 31/12/2009;

11. **di dare atto** che la società ha l'obbligo di comunicare, a questa UOD, al Comune di Giugliano in Campania (NA), nonché all'ARPAC i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti con la presente autorizzazione;

12. **di precisare** che il gestore, ai sensi dell'art. 29 *decies* comma 1 D.Lgs. 152/06 e s.m.i., prima di dare attuazione a quanto previsto dal presente decreto, ne dia comunicazione all'autorità competente. A tal proposito, la S.A.P.NA, entro dieci giorni dalla notifica del presente provvedimento, dovrà trasmettere a questa UOD il cronoprogramma degli interventi da realizzare;

13. **di precisare** che il presente provvedimento perderà efficacia, in caso d'informativa antimafia positiva;

14. **di demandare** all'A.R.P.A.C. l'esecuzione dei controlli ambientali previsti dall'art. 29-*decies*, c. 3, D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii., secondo la tempistica indicata nell'allegato Piano di monitoraggio;

15. **di precisare** che nelle more dell'emanazione di apposito provvedimento da parte della Regione Campania, di adeguamento a quanto previsto dal D.M. 58 del 06/03/2017, le tariffe di controllo A.I.A. dovranno essere versate secondo le indicazioni di seguito riportate:

- entro il 31 gennaio di ogni anno, anche in mancanza di controlli in loco, nella misura minima prevista dal D.M. 24/04/2008, pari a euro 1.500 (tale tariffa dovrà eventualmente essere rimodulata, ai sensi del D.M. 58/2017, quando la Regione Campania emetterà apposito provvedimento);
- i gestori di nuovi impianti dovranno versare la suddetta tariffa prima della comunicazione prevista dall'art. 29 *decies* comma 1 D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- in caso di controlli in loco, l'importo della tariffa sarà determinato dall'ARPAC sulla base delle fonti emissive individuate anche previa preliminare verifica in sito;

- ai sensi dell'art. 6 comma 1 lettera c) del D.M. 58/2017, per i controlli in loco la tariffa dovrà essere versata entro 60 giorni dalla notifica della relazione di cui all'articolo 29 *-decies*, comma 5, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

16. **di precisare** che le suddette somme dovranno essere versate sul c/c postale n.21965181 intestato a Regione Campania – Servizio Tesoreria – Napoli, oppure tramite bonifico bancario sull' IBAN IT38 V030 6903 4961 0000 0046 030, con la seguente causale: “tariffa controllo AIA” e la società dovrà trasmettere in originale a questa UOD, e in copia all'ARPAC, la ricevuta del versamento della somma di cui al punto precedente;

17. **di precisare**, in relazione all'esercizio dell'impianto, che il gestore è responsabile unico della conformità di quanto complessivamente dichiarato in atti, sia allegati all'istanza sia successivamente integrati, nonché per eventuali danni arrecati a terzi o all'ambiente;

18. **di precisare** che, visti i superamenti riscontrati nelle acque di falda, la società, entro 15 giorni dal rilascio del presente provvedimento, dovrà comunicare le opportune azioni che vorrà intraprendere ai sensi del Piano Regionale Bonifiche, aggiornamento 2018. In seguito alle valutazioni della scrivente UOD la società, a pena di decadenza del presente provvedimento, dovrà eventualmente avviare il procedimento ambientale ai sensi dell'art. 242 D.Lgs. 152/06 e s.m.i. La presente autorizzazione non esonera la società da tutti gli obblighi previsti dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i. in presenza di eventuale contaminazioni del sito;

19. **di precisare** che la presente autorizzazione, non esonera la Ditta, dal conseguimento di ogni altro provvedimento autorizzativo, concessione, permesso a costruire, parere, nulla osta di competenza di altre Autorità, previsti dalla normativa vigente, per la realizzazione e l'esercizio dell'attività in questione, laddove non sostituiti dall'A.I.A.;

20. **di prescrivere** che, entro trenta giorni dalla data del presente provvedimento, il gestore, se necessario, aggiorni il “Piano di emergenza interna”, previsto dalla legge 1 dicembre 2018, n. 132, inviato con nota prot. 5555 del 04/06/2019 e trasmetta al Prefetto territorialmente competente tutte le eventuali integrazioni utili per l'elaborazione del “Piano di emergenza esterna”, previsto al comma 5° dell'art. 26 – bis della medesima Legge; _

21. **di prescrivere** che la Società assolva a tutti gli adempimenti in tema di prevenzione incendi ed, entro il 30/11/2020, adegui l'impianto al progetto presentato ai sensi della DGR 223/2019, dandone comunicazione, mediante perizia giurata a firma di tecnico abilitato, a questa UOD, all'ARPAC, al Comune di Giugliano in Campania (NA) e alla Città Metropolitana di Napoli.

La società dovrà attenersi tassativamente alle quantità di rifiuti massime stoccabili e/o trattabili nell'impianto, eventualmente prescritte dai VV.FF. e dalla succitata D.G.R. 223/2019, anche qualora queste ultime risultassero inferiori a quelle autorizzate con il presente provvedimento;

22. **di dare atto** che qualora la società intenda effettuare modifiche all'impianto autorizzato, ovvero intervengano variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto, il gestore dovrà comunicarlo a questa UOD, ai sensi dell'art. 29 *nonies* D. Lgs. 152/06;

23. **di dare atto** che, ai sensi dell'art. 29 *decies*, comma 2 D.Lgs. 152/06, sarà messa a disposizione del pubblico, presso gli uffici di questa UOD o tramite pubblicazione sul sito Web, la presente Autorizzazione Integrata Ambientale nonché aggiornamenti della stessa e i risultati del controllo delle emissioni;

24. **di dare atto** che, per quanto non espressamente riportato nel presente atto, è fatto obbligo al gestore di attenersi a quanto previsto dal D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., nonché alla normativa regionale e alle pertinenti MM.TT.DD. di settore;

25. **di notificare** il presente provvedimento alla S.A.P.NA S.p.A. con sede legale in Napoli, Piazza Matteotti n. 1;

26. **di trasmettere** il presente provvedimento al Comune di Giugliano in Campania (NA), alla Città Metropolitana di Napoli, all'ASL NA2 Nord, al Consorzio ASI di Napoli, all'Ente Idrico

Campano, all'ARPAC Dipartimento Provinciale di Napoli, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Napoli e all'Università degli Studi di Napoli "Parthenope";

27. **di inviare** il presente provvedimento alla Segreteria della Giunta Regionale della Campania e al Portale Regionale per la pubblicazione nella sezione "Regione Campania Casa di Vetro".

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nei rispettivi termini di sessanta e centoventi giorni dalla data di notifica dello stesso.

Dott. Antonio Ramondo